

## proposta di legge n. 121

a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Talè, Busilacchi

*presentata in data 28 febbraio 2017*

---

DISPENSAZIONE DELLE PREPARAZIONI MAGISTRALI A BASE DI CANNABIS  
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare una più efficace risposta alla necessità di attenuare il dolore delle persone affette da determinate gravi patologie croniche, nonché dei malati in fase terminale.

Il decreto del Ministro della Salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972) ha disciplinato, in particolare, le modalità per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni magistrali di origine vegetale a base di cannabis ed ha definito le modalità di dispensazione. Ha demandato, poi, alle Regioni il compito di predisporre le richieste, concernenti le medesime sostanze, da trasmettere al Ministero della salute entro il 31 maggio di

ciascun anno, sulla base della stima dei fabbisogni dei pazienti in trattamento e di eventuali incrementi per nuove esigenze. Ha subordinato, inoltre, la rimborsabilità a carico del servizio sanitario regionale alle indicazioni emanate dalle Regioni e Province autonome.

In relazione alle disposizioni di tale decreto, è opportuno consentire la dispensazione, da parte delle farmacie ospedaliere e dei servizi farmaceutici territoriali, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, delle preparazioni magistrali a base di cannabis, per gli impieghi ad uso medico previsti dalla normativa statale.

I medesimi oneri possono essere posti a carico dei singoli enti del servizio sanitario regionale mediante impiego di quota parte delle somme assegnate dalla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza.

**Art. 1**

*(Dispensazione delle preparazioni magistrali a base di cannabis)*

1. Le preparazioni magistrali a base di cannabis sono dispensate dalle farmacie ospedaliere e dai servizi farmaceutici territoriali, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, su prescrizione del medico di medicina generale o dello specialista del medesimo servizio sanitario, sulla base del piano terapeutico e per gli impieghi ad uso medico previsti dalla normativa statale.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. A decorrere dal 2017 gli enti del servizio sanitario regionale provvedono mediante impiego di quota parte delle somme assegnate dalla Regione.

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.